



**ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE
DI PERDASDEFOGU**

Via Colombo - 08046 – Perdasdefogu –
tel. 0782/94674/94050 Fax 0782/950003 - email: ipsiaperdas@tin.it

PROPOSTA DI LEGGE

Presentata da:

[...]

Il 13 dicembre 2004

**Proposta diretta a ridurre la distanza tra formazione scolastica e
mondo del lavoro**

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel processo d'individuazione delle strategie e delle soluzioni atte a ridurre la distanza esistente tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro, un ruolo di primaria importanza è rivestito dall'istituzione scolastica che deve evidenziare una crescente sensibilità ed attenzione verso il "destini" occupazionale dei propri studenti.

A tale scopo è importante mettere a punto strumenti e percorsi mirati, diretti a coniugare le funzioni istituzionali della scuola con le esigenze professionali della formazione.

Riteniamo che oggi non sia più sufficiente solo una buona competenza manualistica nell'uso e nella conduzione degli strumenti o dei mezzi d'opera, ma che sia necessaria una buona formazione culturale generale di base, che permetta, nel tempo, capacità di riconversione professionale, di adattamento alla mobilità e di comprensione delle rapide e progressive innovazioni tecniche e tecnologiche dei sistemi produttivi.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario:

- promuovere un efficace e costruttivo raccordo tra mondo del lavoro – istituzione scolastica - territorio;
- garantire ai giovani l'opportunità di effettuare importanti esperienze lavorative spendibili per l'inserimento nel mondo del lavoro a livello locale, nazionale ed europeo;
- realizzare un sistema di formazione continua che consideri come momento rilevante, anche, la domanda proveniente dal mondo del lavoro.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

L'alternanza scuola – lavoro, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, deve assicurare agli studenti oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione

di competenze spendibili nel mercato del lavoro, attraverso modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica.

Art. 2

L'esperienza nel mondo del lavoro deve mirare a far scoprire e valorizzare le vocazioni personali e gli interessi dello studente.

Tali esperienze devono essere proposte in modo graduale e progressivo affinché sia rispettato lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in rapporto alle fasi di crescita.

Art. 3

Le Istituzioni Scolastiche, in rapporto agli indirizzi e viste le esigenze del territorio, individua gli Enti Pubblici e Privati, Industria, Artigianato, Aziende Agricole con lo scopo di promuovere la più ampia collaborazione al fine di migliorare le competenze tecnico – professionali, tecnologiche e operative degli allievi adeguando progetti formativi alle esigenze del mondo del lavoro nella prospettiva della loro partecipazione all'attività lavorativa.

Art. 4

L'Istituzione Scolastica predisponde, in collaborazione con le imprese o altri soggetti, il progetto formativo da allegare alla convenzione sottoscritta tra la medesima istituzione scolastica e il soggetto ospitante.

Art. 5

L'Istituzione Scolastica, in quanto soggetto promotore, nomina il tutor didattico che rappresenta il punto di riferimento per lo studente, lo stesso soggetto promotore e il tutor aziendale.

Il soggetto ospitante nomina i tutor aziendali che seguiranno gli studenti durante l'esperienza lavorativa. A ciascun tutor aziendale potranno essere assegnati, in ragione delle peculiarità dell'attività lavorativa e di altri fattori, da uno ad un massimo di sei studenti.

Tutta l'attività di tutoraggio è coordinata dall'istituzione scolastica.

Art. 6

L'Istituzione Scolastica verifica e valuta le esperienze maturate dagli studenti presso le Aziende o altri Enti mediante i crediti formativi.

I crediti formativi misurano l'impegno dedicato alle varie attività di apprendimento svolte dallo studente e le conseguenti competenze acquisite.

Ogni credito corrisponde a ventiquattro ore di apprendimento, comprendente sia l'attività didattica sia l'attività pratica effettuata.

Art. 7

Agli oneri di spesa sarà fatto fronte con l'utilizzazione di risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Sardegna, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con altre assegnazioni destinate all'attività di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Fondo della Comunità Europea.

Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche da altri soggetti pubblici o privati.